



Città di Randazzo

Il Commissario Straordinario

ORDINANZA N. 41 DEL 10/06/2022

VISTO il verbale di contestazione n. 17/2022 irrogato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Catania nei confronti del Sig. EL Aamari Mustapha El Aamari Mustapha nato a Chtaiba (Marocco) il 15/08/1989 e residente a Bronte (CT) Via Boscia n. 10 per abbandono dei rifiuti o deposito incontrollato di rifiuti indifferenziati non pericolosi sul suolo da parte di privati in Area Naturale Protetta, violazione per la quale si è proceduto ai sensi dell'articolo 192 commi 1 e 3 del Dlgs 152 del 06/04/2006 e ss.mm. ed ii. (Testo Unico Ambientale) e dell'articolo 255 dekl medesimo decreto come novellato dall'art. 34 del Dlgs 205 del 03/12/2010, in concorso di persona, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 689/1981) con El Aamari My Abderrahman di cui al verbale n. 10/2022 e di Kamal Mohamed di cui al verbale n. 11/2022 del 2/03/2022;

CONSIDERATO

Che chiunque violi i commi 1 e 2 dell'art. 192 (Divieto di abbandono rifiuti) del D.lgs 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del medesimo decreto legislativo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

che il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

PER tutto quanto sopra ;

ORDINA ed INGIUNGE

Al Sig. EL Aamari Mustapha El Aamari Mustapha nato a Chtaiba (Marocco) il 15/08/1989 e residente a Bronte (CT) Via Boscia n. 10 di procedere:

Alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato così da costituire oggetto di accertamento e di successiva notificata di verbale, emesso dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Catania, di contestazione per violazione di norme sopra evidenziate a loro cura e spese,

entro e non oltre il termine di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente, **provvedendo altresì alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.**

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza della presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si procederà alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi a cura di questo Comune, ma successivamente di conseguenza in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Non ottemperando a quanto sopra si procederà in applicazione della normativa vigente in materia per l'esecuzione della presente.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. e gli Agenti della Squadra di Polizia Ambientale e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Catania ed a quanti altri spetta per Legge sono incaricati della sorveglianza della presente. P

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Commissario Straordinario

 Dott. Filippo Nasca



N. 17/2022 Reg. Distaccamento

N. _____ Reg. Ispettorato

VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE

- a) Dell'art. 17 della Legge Regionale 6 maggio 1981, n. 98, così sostituito dall'art. 16 della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 14;
b) dell'art. 5 comma 3 lettera a della disciplina delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco dell'Etna (allegata al Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente n. 11/85 del 30 marzo 1985, D.P.R.S. 17 Marzo 1987, n°37, istitutivo del Parco dell'Etna):

PREVISTA E SANZIONATA

(con le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689)

- dalla tabella 1 paragrafo 5 allegata all'art. 23 della Legge Regionale del 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'art. 28 comma 9 paragrafo 5 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10.

NATURA DELLA VIOLAZIONE

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti indifferenziati non pericolosi sul suolo, da parte di privati in Area Naturale Protetta

TRASGRESSORE: EL Aamari Mustapha nato a Chtaiba (Marocco) il 15/08/1989 e residente a Bronte (Ct) in via Boscia n. 10, identificato da accertamenti anagrafica con Carta d'Identità Elettronica n. CA16866FI, rilasciata dal Comune di Bronte (Ct) in data 25/10/2019 e valida sino al 15/08/2030 - Codice Fiscale LMRMTP89M15Z330F.

In concorso di persona (art. 5 legge 689/1981) con:

- 1) EL Aamari My Abderrahman di cui al verbale n. 10/2022 del 27/03/2022;
- 2) Kamal Mohammed di cui al verbale n. 11/2022 del 27/03/2022;

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Maggio, alle ore 8,00, negli uffici del Comando in intestazione, il sottoscritto Ispettore Superiore Forestale Pasqua Giuseppe e Guardia Parco Torrisi Mario Angelo, Ufficiale e Agente di P.G., redigono il presente verbale dal quale si dà atto quanto segue: In data 24/03/2022 verso le ore 11,30 circa, una segnalazione pervenuta al Comandante, segnalava che in località "Dagalalonga", in agro del Comune di Randazzo, zona D del Parco dell'Etna, ai bordi di una strada E.S.A., meglio individuabile con l'allegato rilievo SIF, erano stati abbandonati di recente dei rifiuti classificati urbani ingombranti non differenziati. I sottoscritti che si trovavano in servizio d'Istituto per il controllo del territorio, presso il versante del Parco dei Nebrodi, si portavano immediatamente sui luoghi per accertare la veridicità di quanto riferito. Giunti sul posto, si poteva constatare che effettivamente sul sito erano stati abbandonati vecchi indumenti, scarpe, utensili per la casa, libri e documentazione varia, borse per la spesa in plastica e altro materiale proveniente dalla pulizia domestica. Nell'immediatezza del riscontro, i sottoscritti eseguivano una verifica più approfondita al materiale abbandonato, allo scopo di cercare di trovare elementi utili per risalire all'identificazione del responsabile dell'illecito. Infatti, frugando tra rifiuti, rintracciavano alcuni documenti e recapiti che inequivocabilmente facevano risalire al trasgressore, quale detentore e quindi responsabile dell'abbandono dei rifiuti. I reperti di cui sopra, considerati elementi di prova, unitamente ai rilievi fotografici effettuati sul sito, sono custoditi presso il Comando in intestazione.

Al riguardo il/i sopra rubricato/i ha/hanno spontaneamente dichiarato: "....."

MISURE SANZIONATORIE

Ritenuto che il fatto costituisce violazione alle norme in rubrica contrassegnate, abbiamo redatto il presente atto che comprende la determinazione di una sanzione pecuniaria deducibile dal prospetto che segue:

art.	comma	Paragrafo tabella	NORMATIVA	Minimo previsto	Massimo previsto	obblazione (doppio mln o 1/3 max)	Sanzione da comminare
23	1	5	L.R. 6 maggio 1981 n. 98	€ 300,00	€ 3000,00	DOPPIO DEL MINIMO	€ 600,00
28	9	5	L.R. 27 aprile 1999, n. 10			Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione di settore aumentate della percentuale a lato riportata	100 per cento
SOMMARIO							€ 1.200,00

In base al disposto dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione più favorevole al trasgressore per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta entro giorni 60 dalla notifica del verbale, è determinata in € 1.200,00 (diconsi € milleduecento/00);

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in n. 4 copie, che viene sottoscritto da noi accertanti, ad ogni effetto di legge.

MODALITA' DI PAGAMENTO, PROCEDURA ESECUTIVA, FACOLTA' ED OBBLIGHI DEL TRASGRESSORE

L'illecito potrà essere estinto mediante versamento della somma suddetta su c/c postale n. 13256953 intestato all'Ente Parco dell'Etna - Nicolosi, indicando nella causale la dizione "Sanzioni amministrative pecuniarie emesse in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 e art.28 comma 9 paragrafo 5 L.R. 10/1999, nonché gli estremi del verbale (numero, data del verbale, Distaccamento accertante e le generalità del trasgressore).
La copia della ricevuta di versamento, dovrà essere inviata, al più presto, al Distaccamento forestale di Randazzo - mail: drandazzo.foreste@regione.sicilia.it
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta dimostrazione di avvenuto pagamento, cesseranno i benefici previsti dalla legge (pagamento in misura ridotta), e si attiverà la procedura esecutiva secondo il disposto dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi del 1° comma dello stesso articolo 18, è data facoltà al responsabile e/o coobbligato della violazione di produrre, entro gg. 30 dalla contestazione e notificazione del verbale, scritti difensivi, documenti e/o richiesta di audizione in carta libera da inoltrare all'Ente Parco dell'Etna con sede in via del Convento n. 45, cap. 95030 Nicolosi (CT).
La produzione di tale richiesta non è interruttiva dei tempi di legge fissati per il pagamento in misura ridotta della sanzione.
A norma dell'art. 23 comma 4 della L.R. 98/81 così sostituito dall'art. 28 comma 9 punto 4 della L.R. 10/1999, il trasgressore è, in ogni caso, tenuto a sue spese, alla riduzione in pristino dei luoghi, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco salvo l'applicazione di altre sanzioni previste da discipline di settore.
Si rende, altresì, noto il trasgressore che ove ricorressero violazioni di natura penale, si procederà a notificare l'A.G. (art. 347 del c.p.p.).
La fattispecie illecita è stata immediatamente contestata al trasgressore e/o al coobbligato, ovvero si procederà alla contestazione per differita per impossibilità materiale o per esigenze di acquisizione ed elaborazione tecnica dei dati di fatto raccolti.

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

[Firma]
[Firma]
Esp. Sup. Pasqua Giuseppe